

# Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 interventi ammissibili
- Art. 3 ammontare dei contributi
- Art. 4 presentazione delle domande
- Art. 5 concessione dei contributi ed erogazione delle risorse
- Art. 6 verifiche
- Art. 7 sostituzione dei titolari delle posizioni dirigenziali e di elevata professionalità
- Art. 8 revoca dei contributi
- Art. 9 rendicontazione
- Art. 10 disposizione transitoria
- Art. 11 entrata in vigore

## **art. 1** finalità

**1.** Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le forme e le modalità di sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali le quali seguano in via prevalente l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate e di ulteriori posizioni di elevata professionalità per la gestione delle attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro.

## **art. 2** interventi ammissibili

- 1.** Il sostegno di cui all'articolo 1 è attuato attraverso la concessione a ciascuna Provincia di contributi per la realizzazione, rispettivamente, dei seguenti interventi:
- a) attivazione o mantenimento di una posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate;
  - b) attivazione o mantenimento di almeno un'ulteriore posizione di elevata professionalità per la gestione delle attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro.
- 2.** Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui al comma 1, lettera a), per tematiche collegate ai compiti e alle funzioni trasferiti in materia di lavoro si intendono esclusivamente le tematiche funzionalmente connesse alle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2005.
- 3.** Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui al comma 1, lettera b) si intendono:
- a) per ulteriori posizioni di elevata professionalità, esclusivamente posizioni che richiedano il possesso da parte dei titolari di entrambi i seguenti requisiti:
    - 1) laurea magistrale in materie giuridiche, economiche o sociali;
    - 2) esperienza almeno triennale in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro o pianificazione strategica;
  - b) per attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro, esclusivamente attività che presentino entrambe le seguenti caratteristiche:
    - 1) essere finalizzate ad assicurare la qualità e l'efficienza dei servizi all'impiego e delle politiche del lavoro esercitate attraverso i centri per l'Impiego;
    - 2) avere come ambito di operatività l'intero territorio provinciale.
- 4.** Può presentare domanda per il contributo di cui al comma 1, lettera a), la Provincia che, alla data di presentazione della domanda, risulti avere attivato o intenda attivare la posizione dirigenziale.
- 5.** Può presentare domanda per il contributo di cui al comma 1, lettera b), la Provincia che, alla data di presentazione della domanda, risulti avere attivato o intenda attivare almeno una posizione di elevata professionalità.

### **art. 3** ammontare dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi annualmente, per ciascun anno di effettiva attivazione rispettivamente delle posizioni dirigenziali e delle ulteriori posizioni di elevata professionalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è pari per ciascuna Provincia ad euro 60.000,00 per il primo anno di effettiva attivazione della posizione dirigenziale, ad euro 50.000,00 per il secondo anno e ad euro 40.000,00 per gli anni successivi.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è pari per ciascuna Provincia ad euro 12.500,00 per ciascun anno di effettiva attivazione di almeno una posizione di elevata professionalità.

### **art. 4** presentazione delle domande

1. Per il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province presentano alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca le domande di contributo, corredate da:
  - a) qualora alla data di presentazione della domanda risulti già attivata una posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche ad essa collegate:
    - 1) una dichiarazione attestante l'intervenuta attivazione della posizione dirigenziale, con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e l'indicazione puntuale dei compiti affidati;
    - 2) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia, recante l'impegno a mantenere attiva per un anno, decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo, la posizione dirigenziale;
  - b) qualora alla data di presentazione della domanda non risulti già attivata una posizione dirigenziale la quale segua in via prevalente l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche ad essa collegate:
    - 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia richiedente, recante l'impegno ad attivare la posizione dirigenziale, con l'indicazione della data prevista per l'attivazione e l'indicazione puntuale dei compiti che si intendono affidare;
    - 2) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia, recante l'impegno a mantenere attiva per un anno, decorrente dalla data di effettiva attivazione, la posizione dirigenziale.
2. Per il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le Province presentano alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca le domande di contributo, corredate da:
  - a) qualora alla data di presentazione della domanda risulti già attivata almeno un'ulteriore posizione di elevata professionalità per la gestione delle attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro:
    - 1) una dichiarazione attestante l'intervenuta attivazione della posizione di elevata professionalità, con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare e l'indicazione puntuale dei compiti affidati;
    - 2) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia, recante l'impegno a mantenere attiva per un anno, decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo, la posizione di elevata professionalità;
  - b) qualora alla data di presentazione della domanda non risulti già attivata almeno un'ulteriore posizione di elevata professionalità per la gestione delle attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro:
    - 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia richiedente, recante l'impegno ad attivare la posizione di elevata professionalità, con l'indicazione della data prevista per l'attivazione e l'indicazione puntuale dei compiti che si intendono affidare;
    - 2) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Provincia, recante l'impegno a mantenere attiva per un anno, decorrente dalla data di effettiva attivazione, la posizione di elevata professionalità.
3. Le domande di contributo sono presentate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il Servizio competente istruisce le domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento e richiedendo alle Province, ove necessario, ulteriore documentazione integrativa.

### **art. 5** concessione dei contributi ed erogazione delle risorse

1. All'esito favorevole dell'istruttoria di cui all'articolo 4, comma 4, il Servizio competente procede alla concessione dei contributi e alla assegnazione delle risorse alla Provincia richiedente.
2. I contributi sono erogati contestualmente all'atto di concessione.

### **art. 6** verifiche

1. Ciascuna Provincia trasmette con periodicità annuale, entro il termine previsto dal provvedimento di concessione, al Servizio competente una dichiarazione che attesta:
  - a) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la permanenza del titolare nella posizione dirigenziale in

relazione alla quale è stato concesso il contributo;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'effettiva intervenuta attivazione della posizione dirigenziale in relazione alla quale è stato concesso il contributo e la permanenza del titolare nella medesima;

c) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la permanenza del titolare nella posizione di elevata professionalità in relazione alla quale è stato concesso il contributo;

d) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), l'effettiva intervenuta attivazione della posizione di elevata professionalità in relazione alla quale è stato concesso il contributo e la permanenza del titolare nella medesima.

## **art. 7** sostituzione dei titolari delle posizioni dirigenziali e di elevata professionalità

**1.** Ferma restando la necessità del mantenimento, per l'intero anno di riferimento, dell'attivazione delle posizioni dirigenziali e di elevata professionalità per le quali sono stati concessi i contributi, le Province sono autorizzate ad effettuare sostituzioni dei titolari, ferma restando la necessità di preporre alle posizioni medesime professionalità analoghe. Le sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate al Servizio competente.

## **art. 8** revoca dei contributi

**1.** Comportano la revoca dei contributi di cui al presente Regolamento:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):

1) il mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2);

2) il mancato rispetto degli articoli 6 e 7;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):

1) il mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) il mancato rispetto degli articoli 6 e 7;

c) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

1) il mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2);

2) il mancato rispetto degli articoli 6 e 7;

d) nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b):

1) il mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2);

2) il mancato rispetto degli articoli 6 e 7.

## **art. 9** rendicontazione

**1.** Le Province provvedono, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) alla rendicontazione relativa ai contributi di cui al presente Regolamento entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

## **art. 10** disposizione transitoria

**1.** Per il solo 2008, le domande di contributo di cui al presente Regolamento sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

## **art. 11** entrata in vigore

**1.** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE